

prot. 432/20



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

### LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E COORDINATRICE DEI GIUDICI DI PACE

Visto il DL 8 marzo 2020 n. 11;

Visti i DPCM 9 e 11 marzo 2020;

Viste le linee guida emanate dal CSM;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto per l'attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art. 1 DL n. 11/2020) con le eccezioni indicate all'art. 2, co 2 lett g), da concretizzarsi nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 il quale, all'articolo 83, 1° co, ha introdotto modifiche al DL n. 11/2020, prevedendo il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co lett g) a data successiva al 15 aprile 2020 nonché la possibilità per i capi degli uffici di adottare le misure di cui al comma 7 lett. Da a) a f) e h) per la trattazione dei processi non sospesi;

Vista la relazione introduttiva al DL n. 18/2020 la quale chiarisce che la nozione di "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" è derivata dal Regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari;

Ritenuto di dover pertanto estendere la validità delle disposizioni di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 (in allegato) fino al 15 aprile 2020;

Rilevato:

- che l'estensione del periodo di sospensione delle udienze dalle originarie due settimane a un totale di cinque settimane pone un problema di tutela dei diritti fondamentali degli imputati e delle vittime nei processi penali e delle parti nei processi civili;
- che devono realizzarsi modalità di lavoro che, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, consenta di offrire adeguata tutela quanto meno alle situazioni urgenti e sensibili;
- che devono formularsi pertanto le seguenti **raccomandazioni e integrazioni alle disposizioni già fornite:**
  1. per favorire la trattazione di **processi penali** o attività processuali (ad es. incidenti di esecuzione), che presentino caratteri di urgenza, sentite le parti, i giudici potranno fare ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia Skype for Business e Microsoft Teams, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 2, 2° co lett. g)

2. per consentire la trattazione dei **procedimenti civili** non sospesi e di quelli ritenuti, d'ufficio o su istanza di parte, urgenti – anche alla luce dei criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo -, il giudice può disporre la trattazione scritta in sostituzione delle udienze che prevedono la partecipazione dei soli difensori e la trattazione in videoconferenza per le udienze che prevedono la partecipazione dei difensori e delle parti personalmente;
3. i **rinvii delle udienze** devono essere disposti in tempi il più ristretti possibili, tenendo conto dei criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare per evitare, nei limiti del possibile, la formazione di nuovo arretrato;
4. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementata; si auspica la definizione delle istanze pendenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e delle decisioni già incamerate oltre alla fissazione di precisazione delle conclusioni in cause che possono essere a tal fine anticipate.

Ritenuto:

- che un'attenta valutazione delle ragioni d'urgenza deve essere operata in particolare con riferimento ai giudizi in materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili;
- che nella pratica stanno venendo in evidenza situazioni, collegate all'emergenza sanitaria, di opposizione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore con cui il minore non vive, che possono portare a gravi violazioni del diritto fondamentale alla vita familiare;
- che appare opportuno che tali situazioni siano prontamente portate all'attenzione del giudice affinché, in contraddittorio tra le parti (con trattazione scritta o in videoconferenza a seconda dei casi), individuino soluzioni atte a salvaguardare la salute e i diritti dei genitori evitando l'innescarsi di conflittualità e disagio per i minori;
- che debba operarsi un invito all'Avvocatura, per il tramite del Consiglio dell'Ordine, affinché, qualora una soluzione non sia trovata in via collaborativa, solleciti l'intervento giudiziario anche in questa fase di sospensione delle udienze;

Ritenuto che, al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 11/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i giudici, col supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii) e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

### **PQM**

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali e civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 15 aprile 2020 con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co DL n. 11/2020 e secondo le raccomandazioni di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 e indicate in motivazione;

Richiede ai giudici, col supporto della cancelleria, di tenere nota dei rinvii effettuati e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

Richiede la collaborazione del Consiglio dell'Ordine affinché inviti i propri iscritti a rappresentare all'ufficio le situazioni d'urgenza con particolare riguardo alla materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del tribunale, affisso all'ingresso del tribunale e degli uffici del giudice di pace, comunicato alla Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto, ai giudici professionali e onorari e alle cancellerie.

Pisa, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Maria Giufiana Civinini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. Civinini', written over the typed name of the President of the Tribunal.

prot. 628  
20



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

P.zza della Repubblica – tel. 050 513711- 714 fax 050 513807

[tribunale.pisa@giustizia.it](mailto:tribunale.pisa@giustizia.it)

### LA PRESIDENTE

Visto il DL 8 marzo 2020 n. 11;

viste le linee guida emanate dal CSM in data 6 marzo 2020;

sentiti la Presidente della Corte d'Appello, il Consiglio dell'Ordine ed i giudici dell'ufficio;

rilevato che il DL citato prevede l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus all'interno dell'istituzione giudiziaria;

ritenuto che tali misure devono essere attuate, nei limiti della discrezionalità riconosciuta ai dirigenti degli uffici giudiziari e ai singoli giudici, operando un bilanciamento tra tutela della salute – come bene del singolo e della collettività – e tutela dei diritti umani processuali e sostanziali;

rilevato che:

- il DL prevede due periodi di intervento, da oggi al 22 marzo 2020 e dal 23 marzo al 31 maggio 2020
- per il primo periodo è prevista una sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art. 1) con alcune eccezioni, al fine di consentire l'adozione delle misure organizzative "necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie" fornite dalle autorità a ciò competenti;
- detta sospensione si concretizza nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- le eccezioni sono indicate all'art. 2, co 2 lett g);

ritenuto, pertanto, **QUANTO AI PROCESSI PENALI**, che devono essere rinviate a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze penali GIP/GUP e dibattimentali del tribunale e del giudice di pace ad eccezione delle seguenti

- a. le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- b. le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.
- c. le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (REMS).
- d. Le udienze, ove vi sia espressa richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori:
  - nei procedimenti a carico di persone detenute (ivi compresi gli incidenti di esecuzione penale aventi ad oggetto la rideterminazione della pena, con incidenza

sulla libertà personale), salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza non detentive;
- nei procedimenti in cui è stato disposto l'espletamento di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. nei casi in cui vi sia anche dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio,

ritenuto che per i provvedimenti di rinvio e l'individuazione delle nuove udienze devono essere delegati i giudici assegnatari sotto il coordinamento del Presidente di Sezione e del Coordinatore GIP/GUP;

ritenuto che, ai fini dell'individuazione dei processi di cui al punto d) che non possono essere rinviati, è opportuna una interlocuzione preventiva col difensore al fine di accertare la volontà di procedere e eventualmente revocare gli ordini di traduzione;

ritenuto, **QUANTO AI PROCESSI CIVILI**, che devono essere rinviate a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze del tribunale e del giudice di pace ad eccezione di quelle fissate:

1. nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
2. nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
3. nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei casi di indifferibilità assoluta;
4. nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamento sanitario obbligatorio);
5. nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza);
6. nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
7. nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
8. nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
9. tutte quelle per cui il giudice ritiene, d'ufficio o su istanza di parte, sussistenti ragioni di urgenza potendo la ritardata trattazione produrre grave pregiudizio alle parti

ritenuto che le dichiarazioni di urgenza devono essere delegate, anche per i casi di nuova iscrizione, tenuto conto delle modalità automatiche tramite SICID delle assegnazioni;

ritenuto di dover indicare, per l'esercizio della delega di cui al punto che precede, che devono essere considerate con particolare attenzione le cause che involgono diritti fondamentali dei minori e obbligazioni di mantenimento nascenti dal matrimonio o dal rapporto di filiazione nonché le cause di licenziamento e trasferimento dei lavoratori;

ritenuto, per quanto concerne i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno che, salvo emergano situazioni di conflitto tra i familiari, deve essere privilegiata la nomina di

amministratore provvisorio con rinvio dell'audizione degli amministrandi se in condizione di vulnerabilità per età o malattia;

ritenuto quanto alle udienze di sfratto – in cui la data dell'udienza è fissata dal ricorrente generalmente alle ore 9.00 – che le stesse siano ricalendarizzate con fissazione di orario per ogni procedimento comunicato tramite PCT ai ricorrenti e tramite affissione all'ingresso del tribunale e fuori dall'aula di udienza per i resistenti, ciò al fine di evitare affollamenti contrastanti con le esigenze sanitarie;

ritenuto quanto alle udienze di trattazione ordinaria dei vari giudici, che le stesse devono essere ricalendarizzate non in unico giorno, come adesso, ma in giorni diversi della settimana in modo da evitarsi sovraffollamento difficilmente gestibile nei corridoi, mandando a tal fine il Presidente di Sezione perché individui, in raccordo con i colleghi, gli accoppiamenti giudice-giorno;

### **PQM**

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali del tribunale e del giudice di pace dibattimentali e GIP/GUP fissate da oggi al 22 marzo 2020 con le eccezioni indicate in motivazione;

Delega i giudici penali a disporre i rinvii sotto il coordinamento del Presidente di Sezione e del Coordinatore GIP/GUP e in raccordo con la cancelleria;

Manda la Presidente della Sezione Penale per la predisposizione di modulistica per l'accertamento della volontà di procedere nei casi sub d) di cui alla parte motiva;

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 22 marzo 2020 con le eccezioni indicate in motivazione;

Delega i giudici civili a disporre i rinvii sotto il coordinamento del Presidente di Sezione FF e in raccordo con la cancelleria, utilizzando a tal fine il PCT, e tenendo conto delle direttive di cui alla parte motiva quanto ai procedimenti di AdS, alle udienze di trattazione e alle udienze di sfratto;

Delega i giudici civili assegnatari dei procedimenti di nuova iscrizione alla dichiarazione di urgenza secondo i criteri individuati in parte motiva;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del tribunale, affisso all'ingresso del tribunale e degli uffici del giudice di pace, comunicato al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine, ai giudici professionali e onorari e alle cancellerie.

Pisa, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Maria Giuliana Civimini

